



*Consiglio Regionale
della Calabria*

Proposta di legge recante:

"Riconoscimento delle Farmacie Amiche della Comunità"

I Consiglieri regionali

F.to Pasqualina Straface

F.to Sabrina Mannarino

F.to Pietro Raso

**Proposta di Legge recante:
"Riconoscimento delle Farmacie Amiche della Comunità"**

RELAZIONE DESCRITTIVA

Con la presente proposta di legge, si intende istituire nella Regione Calabria il riconoscimento ufficiale delle "Farmacie Amiche della Comunità", un'iniziativa che mira a valorizzare il ruolo sociale delle farmacie come presidi sanitari fondamentali per la salute pubblica e il benessere delle comunità locali. Questa proposta si colloca in un quadro di crescente attenzione verso il rafforzamento della sanità territoriale, che rappresenta un pilastro imprescindibile per rispondere efficacemente ai bisogni della popolazione, soprattutto in aree geograficamente svantaggiate o a rischio spopolamento.

Contesto e motivazioni della proposta di legge

La Calabria, come molte altre regioni italiane, si trova ad affrontare sfide significative nel garantire un accesso equo e diffuso ai servizi sanitari.

Tra queste sfide:

- le difficoltà delle aree interne e rurali: molte comunità soffrono di una carenza di presidi sanitari, costringendo i cittadini a spostamenti onerosi per ricevere cure essenziali;
- la crescente domanda di prevenzione e solidarietà: la recente pandemia ha reso evidente l'importanza della prevenzione e del supporto ai più vulnerabili, rafforzando il ruolo delle farmacie come punto di riferimento di prossimità;
- l'importanza della rete territoriale: le farmacie non sono semplici punti di distribuzione di farmaci, ma veri e propri presidi di ascolto, informazione e supporto alla salute.

La Regione Calabria può dunque valorizzare il contributo delle farmacie che si distinguono per l'impegno sociale e sanitario, promuovendo iniziative virtuose già presenti sul territorio e incoraggiando la nascita di nuove.

Obiettivi della proposta di legge

La proposta di legge si pone tre obiettivi principali:

1. valorizzare il ruolo delle farmacie: riconoscere formalmente il contributo delle farmacie che, oltre alla dispensazione dei farmaci, svolgono un ruolo attivo nella prevenzione, sensibilizzazione e solidarietà sanitaria;
2. promuovere la salute pubblica: stimolare iniziative di prevenzione, educazione sanitaria e supporto alle fasce più deboli della popolazione;
3. rafforzare la coesione territoriale: sostenere le farmacie che operano in aree svantaggiate, contribuendo a mantenere un presidio fondamentale per le comunità locali.

Contenuti della proposta di legge

La proposta introduce il riconoscimento delle “Farmacie Amiche della Comunità”, assegnato alle farmacie che si distinguono per attività volontaristiche di rilevanza sociale, tra cui:

- raccolta e distribuzione gratuita di farmaci non scaduti per persone in difficoltà, in collaborazione con associazioni di volontariato;
- organizzazione di giornate di prevenzione e attività educative su stili di vita salutari;
- consulenze gratuite su temi sanitari, come alimentazione, gestione delle malattie croniche e prevenzione cardiovascolare;
- promozione di campagne di sensibilizzazione su temi come la donazione di sangue, organi o farmaci;
- collaborazione con enti locali per progetti di assistenza a pazienti fragili o anziani.

Innovatività e vantaggi della proposta

Questa legge si distingue per alcune caratteristiche innovative:

1. assenza di oneri per la Regione: la proposta non comporta costi aggiuntivi, poiché si basa su risorse e strumenti già disponibili. La gestione sarà affidata agli uffici regionali competenti utilizzando piattaforme esistenti e collaborazioni con associazioni di categoria;
2. valorizzazione del territorio: le farmacie che operano in aree interne o svantaggiate riceveranno particolare attenzione, garantendo maggiore equità nell’accesso ai servizi sanitari;
3. promozione della sostenibilità: la legge prevede il riconoscimento delle farmacie che adottano pratiche ecologiche, come il riciclo dei farmaci inutilizzati, promuovendo un approccio responsabile alla salute;
4. impatto sociale immediato: grazie all’entrata in vigore immediata, la legge consentirà di valorizzare rapidamente le attività delle farmacie già attive in ambito sociale e di stimolare nuove iniziative.

Il riconoscimento di Farmacia Amica della Comunità non si sovrappone né interferisce con il modello sperimentale delle Farmacie dei Servizi, ma anzi ne completa il ruolo sanitario specifico, configurandosi come un ulteriore riconoscimento sociale per tutte le farmacie che, anche al di fuori delle attività strettamente sanitarie previste per le Farmacie dei Servizi, si impegnano volontariamente, e si distinguono, in azioni di solidarietà, prevenzione e sensibilizzazione a favore delle comunità locali. Le Farmacie dei Servizi possono ottenere il riconoscimento di Farmacia Amica della Comunità se dimostrano di realizzare attività sociali e di solidarietà volontarie in linea con i criteri della legge regionale, in tal modo rafforzando la rete territoriale di assistenza sanitaria e sociale.

Modalità di attuazione

La proposta prevede:

- la creazione di un Registro regionale delle Farmacie Amiche della Comunità, consultabile online;
- l'assegnazione di un logo ufficiale, simbolo distintivo del riconoscimento, che le farmacie potranno utilizzare per comunicare il loro impegno sociale;
- la promozione delle attività delle farmacie riconosciute tramite i canali istituzionali della Regione Calabria.

Le farmacie interessate presenteranno domanda, che sarà valutata da una commissione composta da rappresentanti della Regione, delle associazioni di categoria e del terzo settore.

Conclusioni

Questa proposta di legge permette di mettere in risalto sia l'aspetto sociale (solidarietà e supporto alla comunità) che quello sanitario (prevenzione, educazione alla salute) e pertanto rappresenta un'opportunità per rafforzare il sistema sanitario regionale, valorizzando le farmacie come protagoniste del benessere delle comunità locali. È una risposta concreta alle esigenze del territorio, capace di promuovere solidarietà, prevenzione e sostenibilità senza gravare sulle finanze pubbliche e si pone, inoltre, come esempio di innovazione e attenzione alle necessità della popolazione, riaffermando il valore dei legami solidali e il ruolo fondamentale delle farmacie nella promozione della salute pubblica.

La proposta si compone di 9 articoli, come di seguito descritti:

- l'art. 1 prevede le finalità della legge;
- l'art. 2 individua i criteri per l'assegnazione del riconoscimento;
- l'art. 3 individua la procedura per il riconoscimento;
- l'art. 4 individua i criteri per la valorizzazione del riconoscimento;
- l'art. 5 prevede il registro e il logo regionale;
- l'art. 6 prevede le premialità e le collaborazioni;
- l'art. 7 prevede la Rete regionale delle Farmacie Amiche della Comunità;
- l'art. 8 prevede la norma finanziaria;
- l'art. 9 dispone l'entrata in vigore anticipata della legge rispetto al termine ordinario di 15 giorni (*vacatio legis*), tenuto conto dell'urgenza e della rilevanza sociale della normativa e, in particolare, dell'importanza di poter rispondere rapidamente a bisogni concreti della popolazione attraverso la promozione di una sanità di prossimità che mantiene la coerenza con i principi di solidarietà e innovazione.

Relazione finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: "**Riconoscimento delle Farmacie Amiche della Comunità**".

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	Norma a carattere ordinamentale che definisce le finalità della legge.			0
Art. 2	Norma a carattere ordinamentale che individua i criteri per l'assegnazione del riconoscimento.			0
Art. 3	Norma a carattere ordinamentale che definisce la procedura per il riconoscimento.			
Art. 4	Norma a carattere ordinamentale che individua i criteri per la valorizzazione del riconoscimento.			0
Art. 5	Norma a carattere ordinamentale che prevede l'istituzione, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale, del Registro e del logo regionale.			0
Art.6	Norma a carattere ordinamentale che prevede premialità e collaborazioni.			0
Art. 7	Norma a carattere ordinamentale che prevede l'istituzione di una Rete regionale delle Farmacie Amiche della Comunità.			0
Art. 8	Prevede la norma finanziaria.			0
Art. 9	Dispone l'urgenza della legge, anticipandone l'entrata in vigore rispetto al termine ordinario di 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa sul BURC telematico.			0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Tab. 2 - Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Totale	//	//	//	//

**Proposta di legge recante
"Riconoscimento delle Farmacie Amiche della Comunità"**

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge istituisce il riconoscimento "Farmacie Amiche della Comunità" nella Regione Calabria, con l'obiettivo di:

- a) promuovere e rafforzare il ruolo delle farmacie come presidi di sanità di prossimità e di supporto alla salute e al benessere della comunità locale;
- b) valorizzare le farmacie che si distinguono per l'impegno sociale, sanitario e di solidarietà, contribuendo alla promozione della salute e all'educazione sanitaria;
- c) incentivare iniziative di solidarietà, prevenzione e sensibilizzazione sanitaria, migliorando l'accesso alle cure e ai servizi nella comunità;
- d) rafforzare il legame tra farmacie, cittadini e istituzioni locali.

Art. 2

(Criteri per il riconoscimento "Farmacie Amiche della Comunità")

1. Possono ottenere il riconoscimento "Farmacie Amiche della Comunità" le farmacie che, a titolo volontario, svolgono almeno una delle seguenti attività:

- a) raccolta e redistribuzione solidale di farmaci non scaduti, destinati a persone in difficoltà, in collaborazione con associazioni benefiche, case di cura e enti del terzo settore;
- b) organizzazione di giornate della Salute, informative o di prevenzione su temi sanitari, con consulenze preventive o educazione alla salute e corretti stili di vita;
- c) offerta di consulenze sanitarie gratuite su temi di interesse pubblico, come alimentazione, prevenzione cardiovascolare, supporto per la gestione di malattie croniche;

- d) promozione di campagne di sensibilizzazione su temi come la donazione di sangue, organi e farmaci;
- e) collaborazione con enti locali per il supporto a progetti di sanità territoriale o di assistenza a pazienti fragili;
- f) supporto psicologico di base tramite iniziative di ascolto o consulenze per il benessere mentale, in collaborazione con specialisti o associazioni di psicologi;
- g) accessibilità e inclusione, con l'adozione di misure per facilitare l'accesso ai servizi a persone con disabilità o anziani;
- h) collaborazione con scuole e enti locali per progetti di educazione sanitaria rivolti ai giovani, come prevenzione delle dipendenze e promozione di stili di vita salutari.

Art. 3

(Procedura per il riconoscimento)

- 1.** Le farmacie interessate a ottenere il riconoscimento "Farmacia Amica della Comunità" devono trasmettere domanda utilizzando la modulistica appositamente predisposta e richiesta dal dipartimento competente in materia, che è resa disponibile sul sito ufficiale della Regione.
- 2.** Il termine per la presentazione delle domande è fissato annualmente, con una scadenza che è pubblicata, insieme alla modulistica, sul sito ufficiale della Regione.
- 3.** La modulistica di cui al comma 1 deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) una descrizione dettagliata delle iniziative sociali, sanitarie e di solidarietà che la farmacia ha realizzato o intende realizzare;
 - b) eventuali convenzioni o collaborazioni con enti locali, associazioni di volontariato o altri soggetti pubblici e privati;
 - c) il numero di beneficiari delle attività svolte e gli indicatori di impatto delle stesse sul territorio e sulla comunità (feedback, ecc.);
 - d) dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, un elenco delle attività di sensibilizzazione, prevenzione o supporto sociale che sono state svolte nel corso dell'anno precedente alla domanda.

Art. 4

(Criteri di valorizzazione del riconoscimento)

1. Nella valutazione delle domande di riconoscimento, la Regione Calabria darà priorità alle farmacie che:

a) operano in aree interne, rurali o a rischio spopolamento, al fine di garantire un presidio sanitario essenziale nelle zone svantaggiate;

b) offrono servizi aggiuntivi di inclusione, quali:

I. assistenza in più lingue per comunità migranti;

II. adattamento dei locali e dei servizi per persone con disabilità o anziani;

c) sviluppano iniziative a favore della sostenibilità ambientale, come il riciclo dei farmaci inutilizzati o la riduzione dei rifiuti sanitari;

d) dimostrano un impatto significativo sulla comunità locale attraverso dati oggettivi (ad esempio, numero di beneficiari, eventi realizzati, feedback della comunità).

2. La Regione designa annualmente, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale, i componenti di una apposita commissione, scelti tra rappresentanti regionali, delle associazioni di categoria e del terzo settore, che provvede alla valutazione delle domande. La partecipazione alla commissione di valutazione è a titolo gratuito.

4. La priorità è assegnata sulla base di una griglia di valutazione elaborata dagli uffici regionali competenti, tenendo conto dell'importanza delle iniziative rispetto alle esigenze del territorio e prendendo in considerazione sia l'aspetto sociale e solidale della attività documentata dalla farmacia che la capacità di integrare i servizi sanitari e rafforzare la rete territoriale di assistenza.

Art. 5

(Registro e logo regionale)

1. È istituito, presso il dipartimento regionale competente per materia, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale e avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il Registro regionale delle Farmacie Amiche della Comunità, consultabile online attraverso i canali istituzionali della Regione Calabria, in cui si elencano le farmacie riconosciute così valorizzandone l'attività.

2. La Regione istituisce, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale e avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il logo regionale distintivo "Farmacia Amica della Comunità", costituito da due mani stilizzate che si uniscono sotto una croce verde, simbolo di aiuto reciproco e salute.

3. L'esposizione del logo ufficiale indica l'impegno sociale e sanitario sul territorio e rafforza l'identità di progetti e iniziative, facilitandone la promozione e accessibilità. Consente inoltre ai cittadini di identificare in maniera immediata tutte le attività pubbliche territoriali connesse in materia di salute, benessere, comunità e solidarietà.

4. Le farmacie che ottengono il riconoscimento possono utilizzare il logo ufficiale di cui al comma 2, che può essere esposto nei locali e utilizzato per iniziative, progetti e comunicazioni ufficiali.

Art. 6

(Premialità e collaborazioni)

1. Alle farmacie riconosciute possono essere assegnate priorità nella partecipazione a progetti regionali o bandi pubblici in ambito sanitario e sociale.

2. La Regione Calabria promuove collaborazioni tra le farmacie riconosciute e:

- a) enti locali per progetti di sanità territoriale;
- b) scuole per attività di educazione sanitaria;
- c) associazioni per eventi di sensibilizzazione.

Art. 7

(Rete regionale delle Farmacie Amiche della Comunità)

1. La Regione istituisce, presso il dipartimento regionale competente per materia, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale e avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, una rete regionale per favorire la condivisione di esperienze e buone pratiche tra le farmacie riconosciute.

2. La Regione sceglie i componenti della rete di cui al comma 1 tra rappresentanti regionali, delle associazioni di categoria e del terzo settore, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale. La partecipazione è a titolo gratuito.

3. La rete può organizzare periodicamente:

- a) incontri di formazione su temi di interesse sociale e sanitario;
- b) eventi pubblici per promuovere le iniziative virtuose delle farmacie.

Art. 8

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già previste e disponibili a legislazione vigente, anche attraverso il coinvolgimento di associazioni di categoria e volontari.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

F.to Pasqualina Straface
F.to Sabrina Mannarino
F.to Pietro Raso